



Prot. N. 293499 /III/14

izol. 2752/2024
13/11/2024
f. zola 3. Vizzarro

Bari, 12/11/2024

Dott. Francesco Vizzarro

Presidente

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli

Esperti Contabili di Taranto

Viale Virgilio, 152

74121 – Taranto (TA)

ordine.taranto@pec.odcecta.it

Prof. Paolo Pardolesi

Direttore del Dipartimento Jonico in Sistemi

Giuridici ed Economici del Mediterraneo:

Società, Ambiente, Culture

LORO SEDI

Oggetto: Convenzione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture) e l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Taranto.

Si comunica che il Senato Accademico di questa Università, nella seduta del 29.10.2024, ha approvato la Convenzione di cui in oggetto.

Si comunica, inoltre, che nella stessa seduta il Senato Accademico ha altresì deliberato di nominare, il Prof. Paolo Pardolesi, quale componente del comitato di coordinamento paritetico, per questa Università, ai sensi dell'art.4 della Convenzione de qua.

Si trasmette in allegato l'Atto in questione, firmato digitalmente dal Rettore e si rimane in attesa della restituzione dello stesso Atto al seguente indirizzo PEC: universitabari@pec.it, debitamente perfezionato con la Sua firma digitale in formato Pades.

Si coglie l'occasione per porgere vive cordialità.

IL DIRETTORE

f.to Dott.ssa Adriana AGRIMI

Sezione Valorizzazione Economica della Conoscenza
U.O. Convenzioni per la ricerca, la terza missione, la didattica
e servizi per gli studenti

Piazza Cesare Battisti ex Palazzo Poste, 70121 Bari (Italy)
tel (+39) 080 5714125 • 080 5714237 • 080 5714833 •
fax (+39) 080 5714125
valeria.saracino@uniba.it

CONVENZIONE

Tra

L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: Società, ambiente, culture, (di seguito Università) con sede legale in Bari, Piazza Umberto I, 1, codice fiscale 80002170720, rappresentata dal Magnifico Rettore, prof. Stefano Bronzini, nato a Roma (RM) il 03 gennaio 1959, domiciliato per la carica presso il medesimo Ente

e

l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Taranto in persona del Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Taranto Dott. Francesco Vizzarro, nato a Taranto il 19/03/1964, domiciliato per la carica presso il medesimo Ente (ordine.taranto@pec.odcecta.it)

Premesso che

- L'Università contribuisce, nell'ambito della ricerca, della didattica e dell'alta formazione, alla crescita scientifica ed allo sviluppo culturale, sociale ed economico della comunità locale, nazionale e internazionale, attraverso molteplici azioni, anche promuovendo forme di collaborazione attiva con le Istituzioni, il mondo del lavoro e delle professioni, attraverso la stipula di convenzioni, contratti, accordi e protocolli con enti terzi pubblici e privati, nei limiti delle finalità istituzionali dell'Università e nel rispetto delle vigenti leggi e delle norme interne dell'Ateneo ed in particolare del proprio Statuto e dei propri Regolamenti;
- l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro assume la funzione di connettore delle istanze che provengono da studenti, imprese e cittadini, enti pubblici e privati, attraverso meccanismi di partecipazione alla realizzazione di un modello di sviluppo condiviso ed intende quindi favorire la cooperazione nell'ambito di progetti di ricerca in partnership di interesse comune;
- l'ODCEC di Taranto ha tra i suoi compiti istituzionali anche la formazione e l'aggiornamento professionale continuo dei propri iscritti; intende inoltre promuovere lo sviluppo del territorio dal punto

di vista economico, sociale e culturale;

- l'ODCEC di Taranto intende instaurare con l'Università rapporti continuativi di reciproca collaborazione per l'approfondimento e l'aggiornamento formativo dei propri iscritti;
- l'Università ritiene opportuno instaurare con l'ODCEC di Taranto rapporti continuativi di reciproca collaborazione nell'ambito delle proprie attività di ricerca e di Terza Missione;
- l'ODCEC di Taranto e l'Università, ciascuno per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e nell'espressione degli interessi di cui sopra portatori, hanno interesse a prestarsi reciprocamente collaborazione e/o cooperazione nell'attività di formazione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nonché degli studenti e dei laureati dell'Università che si avviano alla professione, mediante individuazione, elaborazione e gestione di iniziative generali e specifiche;
- l'Università e l'ODCEC di Taranto ritengono molto utile, pertanto, individuare e trasmettere congiuntamente schemi interpretativi, principi generali e chiavi di lettura strutturali, per trovare denominatori comuni nell'attività di ricerca e di alta formazione;
- l'ODCEC di Taranto e l'Università ritengono quindi di formalizzare più compiutamente i suddetti intendimenti, con la presente Convenzione;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Articolo 2

L'Università e l'ODCEC di Taranto si impegnano a collaborare e a promuovere iniziative di ricerca e di alta formazione, nei settori di reciproco interesse, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e nei limiti delle proprie competenze istituzionali.

L'Università e l'ODCEC di Taranto (innanzi solo ODCEC di Taranto) si impegnano in particolare a collaborare anche per la realizzazione di Master universitari, e/o short master e/o Corsi di alta

formazione, nonché altri eventi formativi, quali ad esempio seminari, convegni, workshop ed incontri di aggiornamento anche professionale sulle tematiche di interesse comune, secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento e dai regolamenti dell'Università e dell'ODCEC di Taranto.

Obiettivo specifico della presente Convenzione è la collaborazione in:

- Definizione di percorsi didattici e relativi a specifici insegnamenti con particolare riguardo alle tematiche delle discipline giuridiche e aziendalistiche;
- Attività di studio e di ricerca scientifica, il compimento di indagini e di sondaggi, l'acquisizione e la diffusione di conoscenze con particolare riferimento alle materie di interesse dei commercialisti, dei revisori legali e dei revisori dei conti degli enti locali;
- Seminari informativi e di approfondimento di specifiche tematiche inerenti il diritto e le discipline aziendalistiche;
- Convegni tematici;
- Progetti ed iniziative di ricerca;
- Istituzione di Master di I e/o II livello, e/o short master e/o Corsi di alta formazione, e/o Summer School o Winter School, nonché altri eventi formativi.
- Istituzione di corsi di aggiornamento, di perfezionamento, di specializzazione e di preparazione di particolare interesse per l'esercizio della professione di commercialista e di esperto contabile;
- Promozione ed patrocinio di attività di ricerca, didattiche e di Terza Missione;
- Realizzazione di attività di public engagement e la creazione di reti, di pubblicazioni scientifiche e divulgative e di forum di discussione;
- Progettazione e realizzazione di iniziative/percorsi in ambiti di reciproco interesse, anche attraverso la partecipazione congiunta a bandi a livello locale, nazionale e internazionale, con l'eventuale coinvolgimento di altri soggetti del territorio.

La collaborazione tra Università e ODCEC di Taranto potrà prevedere anche il finanziamento da

parte dell'ODCEC di Taranto di attività di ricerca scientifica (compresi borse di studio, contributi, sostenimento di specifici costi, supporto) nelle materie giuridiche ed aziendali, secondo le modalità previste nell'art. 3.

Articolo 3

Con la presente Convenzione le Parti prevedono la possibilità di stipulare appositi accordi attuativi per la definizione delle finalità, modalità di sviluppo e tempi, delle singole iniziative nel rispetto delle normative e dei regolamenti universitari di riferimento.

Articolo 4

Per la realizzazione degli obiettivi oggetto del presente accordo, e per consentire la pianificazione strategica degli interventi programmati, nonché di indicazione della ripartizione degli impegni e dei relativi ed eventuali oneri, è costituito un apposito comitato di coordinamento paritetico, costituito, per l'Università dal prof. Paolo Pardolesi e dal Dott. Francesco Vizzarro, presidente dell'Ordine.

Il Comitato verrà insediato contestualmente alla stipula dell'accordo.

Il Comitato si riunisce almeno ogni quattro mesi ed ogniquale volta una delle Parti lo richieda. Alle attività del Comitato possono partecipare esperti individuati in relazione ai temi in discussione.

La partecipazione al Comitato non comporta oneri a carico delle Parti.

Articolo 5

Con la presente Convenzione l'Università si impegna a:

- elaborare le iniziative finalizzate agli obiettivi di cui all'art. 2 in collaborazione con l'ODCEC di Taranto;
- coordinare l'organizzazione didattica e amministrativa delle predette iniziative, nel rispetto delle schede di progettazione approvate dai competenti Organi;
- monitorare l'andamento delle attività realizzate;
- fornire il supporto scientifico per lo svolgimento dei seminari, dei convegni e delle iniziative avviate;
- fornire - quando possibile e compatibilmente con le esigenze organizzative dell'ente - il supporto

per lo svolgimento delle iniziative avviate;

- promuovere progetti di ricerca congiunti inerenti alle tematiche giuridiche ed aziendalistiche;
- promuovere in collaborazione con l'ODCEC di Taranto la creazione di partnership e di rapporti di collaborazione tra le parti e gruppi ricerca e/o realtà imprenditoriali, enti pubblici e privati facenti parte della propria rete di relazioni nazionali ed internazionali.

L'ODCEC si impegna a:

- collaborare con l'Università alle iniziative finalizzate agli obiettivi di cui all'art. 2, ed in particolare partecipare alla definizione delle attività relative ai seminari, ai convegni ed ai corsi in programma;
- fornire il supporto scientifico per lo svolgimento dei seminari, dei convegni e dei corsi in programma;
- promuovere e partecipare a progetti di ricerca congiunti inerenti le tematiche giuridiche ed aziendalistiche;
- promuovere in collaborazione con l'Università la creazione di partnership e di rapporti di collaborazione tra le parti e gruppi ricerca e/o realtà imprenditoriali, enti pubblici e privati facenti parte della propria rete di relazioni nazionali ed internazionali;
- fornire collaborazione e supporto per lo svolgimento di tesi di laurea e di stage degli studenti dell'Università;

Articolo 6

Ciascuna Parte nominerà un proprio rappresentante quale Responsabile delle notifiche e della corrispondenza relative ad attività riguardanti la presente Convenzione. Ogni iniziativa assunta da una delle due Parti, dovrà essere preventivamente oggetto di notifica tra i due Responsabili e nessuna modifica alla presente Convenzione potrà essere apportata, se non in forma scritta e con l'accordo di entrambe le Parti. Si precisano di seguito gli indirizzi di posta elettronica certificati da utilizzare per le comunicazioni:

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Taranto: ordine.taranto@pec.odcecta.it .

Università degli studi di Bari Aldo Moro, Dipartimento Jonico sistemi economici e giuridici:
segreteria.djsge@pec.uniba.it.

Articolo 7

La presente Convenzione ha durata di anni tre dalla data della sua sottoscrizione, prorogabile di triennio in triennio, salvo diverso avviso, da comunicare all'altra Parte per iscritto, almeno sei mesi prima della scadenza.

Articolo 8

Dalla presente convenzione non deriva alcun onere finanziario alle Parti. Ciascuna delle Parti potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere dal presente accordo con un preavviso di almeno due mesi, notificato alla controparte mediante comunicazione scritta. Lo scioglimento del presente accordo non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti. Le parti si esonerano reciprocamente da ogni responsabilità per i danni subiti a causa dell'esecuzione dell'accordo, da se stesse, dal rispettivo personale, da terzi.

Articolo 9

La collaborazione di cui alla presente convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, il logo, il nome, o altro segno distintivo delle Parti (incluse abbreviazioni). Sono fatti salvi eventuali diversi accordi in relazione alla tipologia di attività da svolgere e nel rispetto delle norme stabilite da ciascuna parte per l'utilizzo dei loghi.

Articolo 10

Le Parti concordano di stabilire a priori per ogni studio o progetto un opportuno livello di "riservatezza" delle informazioni scambiate. In mancanza di esplicite decisioni in merito, le informazioni saranno considerate riservate e pertanto non divulgabili. Modalità e tempi per eventuale diffusione di informazioni dovranno essere concordati di caso in caso di comune accordo

tra le Parti. I risultati parziali e finali delle attività specifiche svolte e realizzate nell'ambito del presente protocollo potranno essere pubblicati solo previa autorizzazione delle parti interessate. Nelle pubblicazioni sarà indicato che le stesse sono il risultato di una collaborazione fra le Parti. Le soluzioni sviluppate, il know-how e la proprietà intellettuale relativo alle attività definite all'articolo 2 sono di piena proprietà di ciascuna Parte che li ha create. Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Protocollo d'intesa, devono considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le Parti non possono farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto della presente Convenzione. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività preaccordo o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità dell'Accordo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e successivi decreti di adeguamento della normativa nazionale. Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Articolo 11

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni

del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Il personale in servizio presso le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi alla normativa di sicurezza vigente nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo, nonché alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro prevista dal D. Lgs. n. 81/2008.

Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute.

Articolo 12

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente Convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, è competente in via esclusiva il Foro di Taranto per qualunque controversia inerente alla validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente Convenzione.

Articolo 13

Ogni modifica o integrazione alla presente convenzione non avrà validità se non risulterà da atto sottoscritto da entrambe le parti.

Articolo 14

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ed è soggetta a registrazione in caso d'uso, a cura e spese della Parte richiedente. L'imposta di bollo della presente Convenzione verrà assolta virtualmente, nella misura intera, dall'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Taranto.

Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Il Rettore

Prof. Stefano Bronzini



Stefano
Bronzini
12.11.2024
12:05:55
GMT+02:00

Ordine dei dottori commercialisti ed esperti
contabili di Taranto

Il Presidente Dott. Francesco Vizzarro